



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MENARDI, DE ANGELIS, ZANETTA,
FLUTTERO e VALDITARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2008

Riduzione dell'aliquota previdenziale e assistenziale per i portieri

ONOREVOLI SENATORI. - È un dato ormai acquisito il diffuso degrado urbano specialmente nelle grandi città, dal momento che, in misura più o meno avvertibile, è sotto gli occhi di tutti. Sono dati evidenti, tra l'altro, la sporcizia e la mancanza di igiene che spesso minacciano la stessa salute dei cittadini e la microcriminalità che incide notevolmente sulle persone e sui loro beni, anche sotto il profilo di una crescente situazione d'insicurezza.

Di certo, l'estensione della città edificata ha avallato e tuttora favorisce i fenomeni distorsivi e di degrado, nonostante le misure adottate da parte delle pubbliche amministrazioni e delle forze dell'ordine.

In questo quadro non può non farsi menzione della situazione per cui i proprietari di fabbricati sono stati indotti e tuttora sono costretti ad eliminare il portiere, per una serie di motivi in buona parte riconducibili alla crescente pressione fiscale ed al ridursi in maniera consistente dei redditi della proprietà immobiliare come conseguenza di provvedimenti normativi.

È doveroso sottolineare come tale figura abbia rappresentato per lungo tempo non soltanto un presidio a tutela della proprietà e degli abitanti del singolo edificio, ma anche una presenza sul territorio urbano a garanzia di tutti i cittadini, compresi anche gli speciali compiti di collaborazione con l'autorità di pubblica sicurezza già riconosciuti ad esempio dall'ordinamento corporativo.

Appare necessario ricordare che la proprietà è chiamata ad esplicare una funzione speciale secondo quanto disposto dall'articolo 42, secondo comma, della Costituzione;

in particolare tale funzione ben può inquadarsi nell'ambito del servizio di portierato per i vantaggi che esso porta anche all'interesse generale.

Il presente disegno di legge mira alla riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per i portieri e vuol rappresentare un alleggerimento degli oneri ed imposizioni di vario genere per tutti quei proprietari che, consapevoli dei vantaggi e della funzione cui sopra accennato, hanno dotato o muniscono i loro immobili del servizio di portierato. Soltanto con misure di questo genere si può arrestare il fenomeno della rinuncia al servizio medesimo, il cui costo è il più delle volte insopportabile in particolar modo per le famiglie costituite in condomino.

Al riguardo, per altre categorie (ad esempio, lavoratori dell'edilizia e dell'autotrasporto ed i soci di cooperative) è stata già definita, dal punto di vista legislativo, una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in vista di diverse finalità.

Si precisa, inoltre, che i minori introiti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che deriverebbero dall'approvazione della norma proposta possono trovare ampia compensazione nel contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, previsto dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

Da ultimo, va segnalata un'ampia convergenza sulla proposta, non solo da parte delle associazioni della proprietà edilizia, ma anche da parte delle rappresentanze dei lavoratori che vedono nel servizio di portierato un istituto da tutelare ed incrementare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta all'11,5 per cento l'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché per oneri accessori ed assistenziali dei dipendenti da proprietari di fabbricato con mansioni di portiere.

